

Contratto di Prestito rimborsabile tramite Cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile n°

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito

Finanziatore	Fincontinuo S.p.A.
Indirizzo	Via A. Farnese n. 4 - 00192 - Roma
Telefono	06.85.35.75.37
Email	info@fincontinuo.com ; fincontinuo@pec.fincontinuo.com
Sito web	www.fincontinuo.com

Intermediario del credito	<input type="checkbox"/> Agente in attività finanziaria; <input type="checkbox"/> Mediatore Creditizio; <input type="checkbox"/> Intermediario Finanziario ex art. 106 TUB; <input type="checkbox"/> Intermediario Bancario. Se presente, è il soggetto terzo per la cui attività, che non riveste carattere obbligatorio né ai fini della richiesta né ai fini dell'erogazione dell'importo, ha diritto di percepire direttamente dal Cliente il compenso indicato al successivo punto 2 (<i>Caratteristiche principali del prodotto di credito</i>), sezione "importo totale dovuto dal consumatore", sulla base di quanto concordato direttamente tra il Cliente e l'Intermediario del credito nell'incarico conferito dal Cliente a quest'ultimo. Il detto importo, se previsto, sarà versato direttamente dal Finanziatore all'Intermediario del credito, al momento della erogazione del prestito, quale costo a carico del Cliente. Nessuna ulteriore somma deve essere versata direttamente dal Cliente all'Intermediario del credito.
Indirizzo - Telefono - Sito web - Mail	(spazio per timbro e recapito dell'Intermediario del credito)

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di Contratto di credito	La "Cessione del Quinto dello Stipendio" è un contratto di prestito personale a tasso fisso e rata costante rimborsabile mediante cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione mensile netta regolato dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e dal relativo regolamento D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895; dagli artt. 1198, 1260 e seguenti del Codice Civile; dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ("Testo Unico Bancario"); dal Provvedimento della Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e Finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009 (come successivamente modificato e/o integrato) e dalle Condizioni Generali di Contratto concluso dalle parti e dalle relative condizioni economiche di cui al prospetto economico contenuto nel contratto e di seguito riportato.
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.	Somma messa a disposizione del Cliente, ossia il "saldo" spettante a quest'ultimo: Euro _____, come previsto alla lettera E) del Prospetto Economico del contratto. Detto importo si intende: <ul style="list-style-type: none"> • al netto di qualsiasi costo, spesa e commissione a carico del Cliente; • al lordo di eventuali estinzioni anticipate di altri debiti relativi a preesistenti prestiti personali accessi dal Cliente con Fincontinuo S.p.A. o con terzi finanziatori.
Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.	L'erogazione dell'importo totale del credito, che sancisce la conclusione del contratto, avverrà, dopo la sua accettazione, tramite accredito in conto corrente o emissione di assegno circolare intestato al Cliente, entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione dell'attività istruttoria che sarà compiuta dal Finanziatore ed, in ogni caso, dal ricevimento da parte del Finanziatore, in forma e sostanza per lo stesso soddisfacente, di tutta la documentazione a tal fine necessaria secondo il giudizio del Finanziatore, ivi compresi (i) il benessere del datore di lavoro del Cliente, (ii) la documentazione comprovante il perfezionamento della notifica della cessione nei confronti del datore di lavoro, (iii) gli atti o documenti necessari per l'assolvimento da parte del Finanziatore degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e per il rilascio e per la validità della garanzia del prestito prevista dal punto 3 (<i>Costi del credito</i>) sezione "Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte" del presente documento, oltre che tutta l'ulteriore documentazione necessaria per garantire la validità, l'efficacia e l'opponibilità della cessione eseguita con il presente contratto. Il contratto si considera accettato con la sottoscrizione da parte del Finanziatore. L'accettazione del contratto non comporta l'erogazione dell'importo totale del credito.

Durata del Contratto di credito	Mesi
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	<p>Rate da pagare: Rata mensile di ; numero rate ; Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. I pagamenti effettuati dal Cliente saranno imputati dal Finanziatore secondo il seguente ordine: 1) spese ed altri oneri legali, 2) interessi moratori, 3) interessi e oneri contrattuali, 4) capitale (importo finanziato).</p> <p><u>Data di decorrenza del prestito:</u> il mese successivo alla notifica del contratto di credito al datore di lavoro o, se diverso, il primo giorno del mese stabilito dallo stesso datore di lavoro in fase di notifica o, ancora, il primo giorno del mese in cui viene effettuata da parte del datore di lavoro la prima trattenuta della rata del contratto di credito; conseguentemente la data di decorrenza del prestito dipende dal datore di lavoro.</p>
<p>Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi ed i costi connessi al credito</i></p>	<p>L'importo totale dovuto dal Cliente (montante dell'operazione di finanziamento), corrispondente alla somma di tutte le rate mensili, è pari a Euro</p> <p>L'importo totale dovuto dal Cliente è composto dalle seguenti voci:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>importo totale del credito</i> (saldo al Cliente), al lordo di eventuali estinzioni anticipate di altri prestiti personali già corrisposti da altri e da Fincontinuo S.p.A. e/o pignoramenti: Euro <i>Interessi</i>: Euro <i>Provvigioni per l'intermediario del credito a cui il Cliente si è liberamente rivolto e con cui ha pattuito il detto compenso per l'attività prestata sino all'erogazione del prestito, secondo le modalità e le condizioni previste dall'incarico conferito dal cliente, se presenti</i>: Euro <i>Imposta di bollo</i>: Euro <p>L'<i>imposta di bollo</i> (lettera D) matura interamente al momento della stipula del contratto di credito e non sarà pertanto rimborsata al Cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento.</p> <p>Le <i>provvigioni per l'intermediario del credito, se presenti</i>, (lettera C) saranno rimborsate al Cliente per la sola quota parte non maturata secondo il criterio del costo ammortizzato (Cfr. art. 9 delle Condizioni Generali di contratto).</p> <p>Al punto 4 ("altri importanti aspetti legali"), nella sezione "<i>rimborso anticipato</i>" del presente modulo, sono specificati i criteri e le modalità di rimborso di tale costo in caso di estinzione anticipata del prestito (cfr. anche art. 9 delle Condizioni Generali del contratto di credito).</p> <p>Le spese evidenziate in grassetto alle lettere C) e D) sono di competenza di soggetti terzi diversi dal Finanziatore.</p> <p>L'imposta di bollo può variare in caso di modifica legislativa.</p>
<p>Garanzie richieste <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i></p>	<p>Le garanzie previste per il prestito, oltre a quelle di cui al seguente punto 3 (<i>Costi del credito</i>), sono anche la costituzione, all'atto del perfezionamento del contratto di credito, di un vincolo sul trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, o su altre indennità similare maturata o maturanda presso il datore di lavoro, a garanzia del debito residuo da rimborsare al Finanziatore in caso di cessazione, nel corso del periodo di ammortamento, del rapporto di lavoro del Cliente.</p>

3. Costi del credito

Tasso di interesse	Tasso annuo nominale (TAN) % fisso. E' calcolato con regime di capitalizzazione mensile degli interessi con riferimento all'anno civile di 365 giorni.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	TAEG %. E' calcolato a norma del Provvedimento Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e Finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009 (come successivamente modificato e/o integrato). Il risultato del calcolo è espresso fino alla terza cifra decimale. Se la cifra decimale seguente alla terza è superiore o uguale a 5, la cifra del terzo decimale è arrotondata per eccesso. Del TAEG fanno parte, oltre agli interessi, le componenti di cui ai punti c) se previste e d) riportati al punto 2 (Caratteristiche principali del prodotto di credito) nella sezione "Importo totale dovuto dal consumatore".
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: 1) un'assicurazione che garantisca il credito 2) e/o un altro Contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	1) Sì. Ai sensi dell'art. 54 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, le cessioni di quote di stipendio devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego. Il Finanziatore ha pertanto sottoscritto le relative polizze in qualità di contraente e di beneficiario. 2) No.

3.1. Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal Contratto di credito	Sono a carico del Cliente anche le spese e le tasse di bollo e di registro del contratto di prestito, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali. Sono, altresì, a carico del Cliente tutte le spese che il Finanziatore dovesse sostenere per atti giudiziali e stragiudiziali per ottenere l'adempimento del prestito.
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto di credito possono essere modificati	Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i costi e le altre condizioni applicate al contratto di credito e descritte nel presente modulo, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole (ad es., raccomandata e/o e-mail) preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del Testo Unico Bancario). Le variazioni si intendono approvate se il Cliente non recede dal contratto di credito entro tale periodo. In caso di recesso non saranno applicati costi aggiuntivi e per la liquidazione del rapporto valgono le condizioni precedentemente praticate; il Cliente è tenuto a saldare il suo debito residuo entro 15 giorni dall'invio della comunicazione di recesso al Finanziatore.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	Interessi di mora pari al TAN contrattuale, corrispondente a La misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 e dei decreti ministeriali applicativi, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari all'interesse corrispettivo previsto. Il tasso degli interessi di mora non può essere modificato dal Finanziatore. Comunicazioni alle Centrali Rischi Il nominativo del Cliente può essere segnalato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in relazione al contratto di credito alle "centrali rischi" a cui il Finanziatore aderisce per legge e/o per volontà ("sistemi di informazione creditizia"). Decadenza dal beneficio del termine Al verificarsi del mancato puntuale e integrale pagamento anche di una sola rata del prestito, il Finanziatore avrà diritto di dichiarare (i) la decadenza dal beneficio del termine del Cliente e, dunque, dell'accordata rateizzazione e (ii) di risolvere il contratto di credito ai sensi dell'articolo 1456 c.c. In questo caso il Cliente sarà tenuto a rimborsare al Finanziatore l'importo del capitale residuo, calcolato come somma delle rate non ancora scadute, esclusa la quota degli interessi non ancora maturati successivamente alla data di estinzione anticipata e della somma delle rate scadute non ancora pagate alla data di estinzione anticipata, più gli eventuali altri oneri maturati fino a quel momento ai sensi dell'articolo 18 delle condizioni generali di contratto (spese e tasse di bollo e di registro del contratto di prestito, rivalsa degli oneri erariali), oltre agli interessi moratori, se presenti. Tutte le spese che il Finanziatore dovesse sostenere per atti giudiziali e stragiudiziali per ottenere l'adempimento del Prestito saranno a totale carico del Cliente.

4. Altri importanti aspetti legali

<p>Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto.</i></p>	<p>Il Cliente può recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dalla data di conclusione dello stesso. In caso di recesso successivo all'erogazione del prestito, il Cliente deve rimborsare in unica soluzione il capitale, maggiorato degli interessi eventualmente maturati sino alla data di recesso calcolati al tasso annuo nominale indicato nel precedente punto 3 (<i>Costi del credito</i>), sezione "<i>tasso di interesse</i>", l'imposta di bollo applicata al contratto ed eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti verso il Finanziatore entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso.</p>
<p>Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i> <i>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore. In tal caso egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito in considerazione della vita residua del contratto, pari all'importo degli interessi al tan contrattuale, e, se applicate, delle provvigioni dell'intermediario del credito secondo il criterio del costo ammortizzato, esclusa l'imposta di bollo di cui alla lettera D) (cfr. punto 2 "<i>Caratteristiche principali del prodotto di credito</i>", sezione "<i>Importo totale dovuto dal consumatore</i>").</p> <p>In particolare, il Cliente, sulla base del conteggio estintivo rilasciato dal Finanziatore, dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo calcolato come somma delle rate non ancora scadute, esclusa la quota degli interessi non ancora maturati successivamente alla data di estinzione anticipata, e della somma delle rate scadute non ancora pagate alla data di estinzione anticipata, più gli eventuali altri oneri maturati fino a quel momento ai sensi dell'articolo 18 delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, oltre agli interessi moratori, se presenti.</p> <p><i>Per una compiuta rappresentazione della riduzione del costo totale del credito si rimanda all'"Esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di anticipata estinzione del finanziamento" allegato al contratto.</i></p> <p>In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato da parte del Cliente, il Finanziatore ha diritto a un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la durata residua del contratto è superiore di un anno, ovvero dello 0,5% se la durata residua è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto: se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00; in caso di esercizio della facoltà di portabilità del finanziamento.</p>
<p>Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>Nel procedimento istruttorio delle richieste di finanziamento il Finanziatore, qualora lo ritenga opportuno, ricorre a sistemi di informazione creditizia e antifrode messi a disposizione da gestori privati o pubblici di sistemi informativi in tema di crediti al consumo accessibili da banche e intermediari.</p>
<p>Diritto a ricevere una copia del Contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del Contratto di credito idonea per la stipula.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il Contratto.</i></p>	
<p>Periodo di validità dell'offerta</p>	<p>Informazione valida fino al terzo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione.</p>

5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

a) Finanziatore	
Denominazione Indirizzo Telefono Email Sito web	Fincontinuo S.p.A. Via A. Farnese n. 4 - 00192 - Roma 06.85.35.75.37 info@fincontinuo.com ; fincontinuo@pec.fincontinuo.com www.fincontinuo.com
Iscrizione	Iscrizione nell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 141
Autorità di Controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma

b) Contratto di credito	
Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, ai sensi degli articoli 125 ter del TUB. Il Cliente che recede ne dà comunicazione al Finanziatore inviandogli prima della scadenza del termine di cui sopra una comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a Fincontinuo S.p.A., Via Alessandro Farnese, 4 - 00192 - Roma.</p> <p>La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante posta elettronica all'indirizzo fincontinuo@pec.fincontinuo.com. In caso di recesso non sarà addebitata al Cliente alcuna spesa.</p> <p>In caso di recesso successivo all'erogazione del prestito o di parte di esso, il Cliente dovrà rimborsare in un'unica soluzione il capitale, maggiorato degli interessi eventualmente maturati sino alla data di recesso calcolati al TAN contrattuale. L'imposta di bollo applicata al contratto ed eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti verso il Finanziatore. Tali somme dovranno essere restituite entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso.</p> <p>In caso di recesso sono comunque dovute dal Cliente le somme non ripetibili corrisposte dal Finanziatore alla Pubblica Amministrazione.</p>
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale	Legge italiana
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto il foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio eletto dal Cliente.
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.

c) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi.	<p>Il Cliente potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami del Finanziatore inviando reclamo scritto a Fincontinuo S.p.A., Ufficio Reclami, Via Alessandro Farnese, 4 - 00192 - Roma o per posta elettronica a reclami@fincontinuo.com. oppure per posta elettronica certificata a reclami@pec.fincontinuo.com.</p> <p>L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione del reclamo.</p> <p>Se il Cliente non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF).</p> <p>Il Cliente ha, altresì, diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.</p> <p>Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Cliente potrà consultare l'apposita Guida pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex articolo 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente al Finanziatore.</p> <p>Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con il Finanziatore - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it), fatta salva la possibilità di concordare di adire un diverso organismo di conciliazione.</p> <p>In ogni caso, il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo la normativa specifica di riferimento.</p> <p>Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.</p>

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente documento, precedentemente al Contratto di prestito. Dichiara, altresì, di essere consapevole che la sottoscrizione del presente modulo non obbliga il Cliente alla sottoscrizione del Contratto di prestito.

_____, _____ IL CLIENTE _____

CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE PRO SOLVENDO DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE N.

Con la presente scrittura privata, Fincontinuo S.p.A. (di seguito "FINCONTINUO") e il MUTUATARIO, come di seguito identificato:

Dati del MUTUATARIO

Cognome:	Nome:	Tel.:	
Nato a:	in data:	C.F.:	
Residente in:	Prov:	Indirizzo:	CAP:
Documento:	N°:	Rilasciato il:	da:
Dipendente dal:	Qualifica:	Retribuzione netta:	
		Scadenza:	

Dati del datore di lavoro (di seguito, "DEBITORE CEDUTO")

Denominazione:	Partita IVA:	Codice Fiscale:	Tel:
Con sede in:		Città:	CAP:

convengono di stipulare un contratto di finanziamento contro cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile (di seguito "PRESTITO"), secondo il seguente prospetto finanziario e nel rispetto delle modalità stabilite nelle condizioni contrattuali di seguito riportate.

PROSPETTO ECONOMICO

A) Importo Totale Dovuto dal MUTUATARIO (ovvero il montante dell'operazione di finanziamento, corrispondente alla somma di tutte le rate mensili dovute):	A1) n. rate: ; A2) importo di ciascuna rata:
B) Interessi (totale interessi scalari calcolati al TAN):	B1) T.A.N. (Tasso Annuo Nominale): B2) T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale): B3) T.E.G. (Tasso Effettivo Globale):
B4) Importo Finanziato (importo totale dovuto dal MUTUATARIO (montante) meno interessi):	
COSTI A CARICO DEL MUTUATARIO (IL DETTAGLIO DI OGNI SINGOLA VOCE È RIPORTATO ALL'ARTICOLO 4 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO)	
C) Provvigioni all'intermediario del credito* (applicati solo nel caso in cui il Cliente si sia rivolto ad un intermediario del credito, ai sensi dell'articolo 121 e 125 <i>novies</i> del D.lgs. 385/93, per ottenere il Prestito)	D) Imposta di bollo: Imposta di bollo assoluta in modo virtuale - aut. Agenzia Entrate n. 58731/2017
Costi Totali (=C+D, costi totali a carico del MUTUATARIO, pagati in un'unica soluzione mediante trattenuta sull'importo finanziato):	Costo Totale del Credito (interessi + Costi Totali, tale importo rappresenta il totale dei costi che il MUTUATARIO sostiene durante tutta la durata del prestito):
E) Importo Totale del Credito (ovvero il saldo spettante al MUTUATARIO, espresso al lordo di eventuali estinzioni di altri prestiti personali ai sensi del successivo art. 3; è pari all'importo totale dovuto dal MUTUATARIO (montante) meno il costo totale del credito):	

*INTERMEDIARIO DEL CREDITO - L'EVENTUALE IMPORTO PATTUITO CON IL CLIENTE È RIPORTATO NEL PROSPETTO ECONOMICO

La misura del TEG non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la sua misura sia pari al limite medesimo.

IL PRESTITO è garantito contro il rischio vita e rischi diversi di impiego del Cliente con apposite polizze assicurative ai sensi dell'articolo 6 delle Condizioni Generali di Contratto.

I pagamenti effettuati dal MUTUATARIO saranno imputati dalla FINCONTINUO secondo il seguente ordine: 1) spese ed altri oneri legali, 2) interessi moratori, 3) interessi e oneri contrattuali, 4) capitale (importo finanziato).

RICEZIONE DOCUMENTAZIONE: Il sottoscritto dichiara:

di aver ricevuto, prima della firma di questo contratto, copia dell'informativa ex art 13 del "Regolamento UE n. 2016/679", della tabella contenente la "Rilevazione dei tassi d'interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura", copia del piano di ammortamento, del "Modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori" e che sono state messe a disposizione la Guida Pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario, relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la Guida relativa al Credito ai Consumatori e la Guida relativa alla Centrale Rischi; di aver ricevuto copia completa di questo contratto compilato in ogni sua parte sottoscritto da FINCONTINUO e comprensivo del modulo "Informazione Europee di Base sul credito ai consumatori" e dell'"Esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di anticipata estinzione del finanziamento".

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essersi avvalso non essersi avvalso del diritto di ottenere copia del contratto idonea per la stipula (nel caso non sia indicato nulla, s'intenderà che il MUTUATARIO non si è avvalso del diritto in parola).

IL MUTUATARIO _____

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI:

Dopo aver letto, esaminato e compreso il prospetto economico, l'"Esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di anticipata estinzione del finanziamento" e tutti gli articoli delle Condizioni Generali di Contratto della presente operazione di finanziamento, che dichiara di accettare senza riserva alcuna e di promettere di rispettare nel loro insieme e singolarmente, il sottoscritto si obbliga, secondo le modalità indicate nel presente contratto, a rimborsare alla FINCONTINUO le rate di cui al suddetto prospetto economico, mediante la cessione di numero quote, mensili e consecutive, di Euro cadauna

Dichiara e conferma che i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

IL MUTUATARIO _____

APPROVAZIONE SPECIFICA: Il sottoscritto dichiara, anche ai sensi e per l'effetto degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le seguenti disposizioni delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO:

Art 1 - Conclusione del contratto; Art 2 - Efficacia del contratto ed erogazione - Modalità e termini di rimborso; Art 3 - Anticipazione. Trattenute per estinzione altri prestiti; Art. 4 - Costi a carico del MUTUATARIO; Art. 5 - Obbligazioni del DEBITORE CEDUTO - modalità di pagamento; Art. 6 - Copertura Assicurativa Vita e Impiego; Art. 7. - Tasso di interesse di mora applicato in caso di ritardato pagamento - Banche Dati; Art. 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; Art. 9 - Rimborso anticipato; Art. 10 - Diritto di recesso; Art. 11 - Portabilità; Art. 12 - Risoluzione e decadenza dal beneficio del termine; Art. 14 - Tecniche di Comunicazione a Distanza; Art. 15 - Cessazione del rapporto di lavoro, richiamo alle armi, riduzione della retribuzione, fondi pensione; Art. 16 - Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie; Art. 17 - Costituzione vincolo sul trattamento di fine rapporto (TFR) o indennità similari - Divieto di avvalersi del diritto previsto nel comma 6 dell'art 2120 c.c.; Art. 18 - Oneri e Spese; Art. 19 - Cessione dei diritti derivanti dal contratto ; Art. 20 - Legge applicabile e Foro competente; Art. 21 - Compensazione.

IL MUTUATARIO _____

Il sottoscritto dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità dei propri emolumenti, ovvero qualora ne esistano, qualunque ne sia la fonte, dichiara espressamente di volerne la revoca ovvero il recesso con decorrenza immediata per porre in essere la presente operazione di finanziamento.

IL MUTUATARIO _____

Il sottoscritto dichiara di voler ricevere gratuitamente le comunicazioni contrattuali previste a norma di legge e per gli effetti dell'articolo 13 delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO:

- a mezzo lettera all'indirizzo: _____;
- a mezzo e-mail all'indirizzo: _____

IL MUTUATARIO _____

il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, anche ai sensi del d. lgs. 231/2007 come successivamente modificato e integrato, che le firme sul presente contratto sono state apposte di persona o mediante spid o firma elettronica digitale dal mutuatario, che i dati personali di quest'ultimo sono stati verificati dai documenti d'identità esibiti, anche durante il processo di firma elettronica, in originale.

FINCONTINUO SpA L'Amministratore Delegato 	Timbro e firma
--	----------------

MODALITA' DI CALCOLO DEL TAEG E DEL TEG

Il T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale) è calcolato a norma delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie del 29/07/2009 e successive modifiche. Le ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG sono le seguenti:

- 1) Il saldo al richiedente si intende utilizzato per intero alla data di decorrenza del PRESTITO;
- 2) Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Il calcolo degli interessi è effettuato con il metodo dell'anno civile, determinato su 365 giorni;
- 3) Il risultato del calcolo è espresso fino alla terza cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del terzo decimale è arrotondata per eccesso
- 4) I rimborsi a base del calcolo sono pari alle rate previste dal piano di ammortamento

Il T.E.G. (tasso effettivo globale) rilevante ai fini della legge sull'usura è calcolato secondo le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PREMESSA

Il presente contratto consente di ottenere un prestito rimborsabile mediante cessione "pro solvendo" di quote dello stipendio (di seguito il "PRESTITO"), regolato dal D.P.R. n. 5 gennaio 1950, n. 180 (di seguito, il "DPR 180/1950") e dal relativo regolamento D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, dagli artt. 1198 e 1260 e seguenti del Codice Civile, dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ("Testo Unico Bancario"), dal Provvedimento della Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e Finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009, come successivamente modificato e/o integrato (congiuntamente la "NORMATIVA DI RIFERIMENTO"), nonché dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dalle condizioni economiche riportate nel prospetto economico e nel documento denominato "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI" (di seguito, il "SECCI"), consegnato al richiedente preliminarmente alla conclusione del contratto e da questo sottoscritto, allegato e riportato quale frontespizio del presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale. Il PRESTITO è un'operazione mediante la quale FINCONTINUO consegna una data quantità di denaro ad un soggetto richiedente (di seguito, il "MUTUATARIO") che si obbliga al rimborso della somma mutuata e al pagamento dei relativi interessi mediante cessione pro solvendo di quote del proprio stipendio, salario o trattamento economico nei modi e nei termini stabiliti dalle presenti condizioni generali di contratto.

Per la natura pro solvendo della cessione tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto sono assunte dal MUTUATARIO con il vincolo della solidarietà ed indivisibilità dei suoi aventi causa. Il presente contratto si considera accettato con la sottoscrizione da parte di FINCONTINUO. L'accettazione da parte della FINCONTINUO avverrà solo a seguito della verifica favorevole - ad insindacabile giudizio della FINCONTINUO stessa - della presenza di tutte le condizioni di legge, anche relative al merito creditizio del MUTUATARIO ed alla correttezza della documentazione precontrattuale, a tal fine necessaria. Il MUTUATARIO prende atto e accetta, inoltre, che la conclusione del contratto e, quindi, il suo perfezionamento, si avrà solo con l'erogazione del PRESTITO, quest'ultima, pur in presenza dell'accettazione del contratto da parte di FINCONTINUO, è comunque espressamente subordinata all'avveramento delle condizioni indicate agli articoli 2 e 6 che seguono in forma e sostanza soddisfacente per FINCONTINUO e che, pertanto, FINCONTINUO, in caso del loro mancato verificarsi, avrà facoltà di non erogare il finanziamento e risolvere il presente contratto ai sensi del successivo articolo 12.

LEGENDA

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**: è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti, le banche ed altri intermediari finanziari;
- **Capitale residuo**: residuo debito in linea capitale, ossia la somma delle rate non ancora scadute, esclusa la quota degli interessi non ancora maturati successivamente alla data di estinzione anticipata, e delle rate scadute non ancora pagate alla data di estinzione anticipata;
- **Compagnia**: l'istituto assicurativo che opera offrendo prodotti assicurativi;
- **Conteggio estintivo**: documento che indica esattamente l'importo dovuto dal MUTUATARIO ad una data certa nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito;
- **Contratto**: il presente testo contrattuale;
- **Debito Residuo**: porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate che delle rate non scadute, che il MUTUATARIO deve ancora versare a FINCONTINUO.
- **D. LGS. N. 231/2007**: Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e successive modifiche ed integrazioni;
- **D. LGS. 385/1993**: Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) e successive modificazioni e integrazioni;
- **DPR. 180/1950 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 895/1950**: Decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180 - Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1950;
- **Estinzione anticipata**: diritto di estinguere il rapporto anticipatamente rispetto al termine concordato. In caso di estinzione anticipata il MUTUATARIO deve versare il capitale residuo, eventuali interessi di mora, gli eventuali altri oneri maturati fino a quel momento ai sensi dell'articolo 18 delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO e l'indennizzo ai sensi dell'articolo 9 delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO;
- **Istruttoria**: la fase preliminare alla deliberazione del PRESTITO nella quale sono analizzati i documenti e le informazioni necessari e valutate le condizioni di concedibilità;
- **Piano di Ammortamento**: è lo schema di rimborso del prestito ove viene reso evidente il metodo c.d. "alla francese" di imputazione delle singole rate per capitale rimborsato ed interessi applicati, prevedendo una rata costante composta da una quota interessi decrescente, perché calcolata su un capitale che diminuisce, ed una quota capitale crescente, in quanto calcolata sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre minore;
- **SECCI**: documento che contiene le informazioni necessarie per consentire al MUTUATARIO in fase precontrattuale il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, frontespizio del contratto;
- **TAEG**: Tasso Annuo Effettivo Globale, ossia il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso;
- **Tasso soglia**: il tasso fissato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base a quanto previsto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Interessi di mora**: eventuale maggiorazione del tasso di interesse applicata sulla quota capitale dell'importo dovuto in caso di ritardo nei pagamenti;
- **TEG**: Tasso Effettivo Globale, ossia il parametro rilevante ai fini della normativa antiusura, di cui alla legge n. 108/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art 1 - Accettazione del contratto

Il presente contratto di PRESTITO si considera accettato con la sottoscrizione da parte di FINCONTINUO.

Se la sottoscrizione del presente contratto avviene con modalità a distanza, il MUTUATARIO sottoscrive il detto modulo mediante SPID o firma elettronica digitale, che, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs n. 82/2005 e successive modifiche, gli conferisce l'efficacia della scrittura privata, il contratto così sottoscritto viene poi inviato a FINCONTINUO secondo le indicazioni fornite da FINCONTINUO stessa. Si specifica che il servizio di firma digitale viene erogato da un ente certificatore in favore dei clienti di FINCONTINUO in virtù di un accordo sottoscritto con quest'ultima. Il MUTUATARIO conferma di aver ricevuto su supporto durevole, in tempo utile prima della sottoscrizione del contratto, l'informativa precontrattuale completa così come prevista dalla normativa vigente in materia di tutela del consumatore.

In forza dell'accettazione del presente contratto, il MUTUATARIO, preso atto della facoltà di cedere il quinto della propria retribuzione con riguardo, particolare ma non esclusivo, al DPR 180/1950 e al DPR 28 luglio 1950 n° 895, è costituito, e si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti della FINCONTINUO, con effetto al momento dell'erogazione in suo favore del PRESTITO (i) dell'importo indicato alla lettera A del prospetto economico (importo totale dovuto dal MUTUATARIO) e al punto 2) "Caratteristiche principali del prodotto di credito", sezione "Importo totale dovuto dal consumatore" del SECCI, che il MUTUATARIO si obbliga a restituire mediante la cessione pro solvendo, che si formalizza con il presente atto, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 1198 e 1260 codice civile, dal DPR 180/1950 e dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, del numero di quote fisse della propria retribuzione, indicate alla lettera A1 del prospetto economico e al punto 2) "Caratteristiche principali del prodotto di credito", sezione "Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione" del SECCI, uguali, mensili, consecutive, e (ii) dell'importo indicato alla lettera A2 e al punto 2) "Caratteristiche principali del prodotto di credito", sezione "Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione" del SECCI, comprensivo della quota di ammortamento del capitale e degli interessi.

Per effetto di quanto sopra, la durata del presente contratto è quella indicata nel presente contratto ed al punto 2) "Caratteristiche principali del prodotto di credito", sezione "Durata del contratto di credito" del SECCI, salve le ipotesi di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Art 2 - Conclusione del contratto ed erogazione - Modalità e termini di rimborso

Il contratto si considera concluso e, quindi, perfetto con l'erogazione del PRESTITO, che avverrà, dopo l'accettazione del contratto, tramite bonifico o emissione di assegno circolare intestato al MUTUATARIO, entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione dell'attività istruttoria che sarà compiuta da FINCONTINUO ed, in ogni caso, dal ricevimento da parte di FINCONTINUO, in forma e sostanza per la stessa soddisfacente, di tutta la documentazione a tal fine necessaria secondo il giudizio di FINCONTINUO, ivi compresi (i) il benessere del datore di lavoro del MUTUATARIO (di seguito, il "DEBITORE CEDUTO"), (ii) la documentazione comprovante il perfezionamento della notifica della cessione nei confronti del DEBITORE CEDUTO, (iii) gli atti o i documenti necessari per l'assolvimento da parte di FINCONTINUO degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e per il rilascio e per la validità della garanzia del PRESTITO prevista al successivo articolo 6 oltre che tutta l'ulteriore documentazione necessaria per garantire la validità, l'efficacia e l'opponibilità della cessione eseguita con il presente contratto.

Resta inteso che l'inesattezza/non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal MUTUATARIO e della documentazione prodotta, anche relativamente a dati stipendiali, emersa a seguito dell'acquisizione del certificato di stipendio o di altri documenti, comporta la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 12. Il MUTUATARIO si impegna a comunicare a FINCONTINUO eventuali variazioni e/o modifiche dei dati o delle informazioni rilasciate al momento della sottoscrizione della richiesta di PRESTITO.

Il versamento dell'importo finanziato indicato alla lettera B4 del prospetto economico verrà effettuato in unica soluzione a diretto favore del MUTUATARIO, secondo le modalità indicate nelle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, detratto degli importi delle provvigioni all'intermediario del credito, se applicate, e delle imposte, indicate nel prospetto economico e al punto 2) "Caratteristiche principali del prodotto di credito" sezione "Importo totale dovuto dal consumatore" del SECCI.

Il MUTUATARIO prende atto e accetta che per effetto della detrazione delle provvigioni all'intermediario del credito, se applicate, e delle imposte la somma a lui erogata ammonta a quella indicata alla lettera E del prospetto economico ed al punto 2) "Caratteristiche principali del prodotto di credito" sezione "Importo totale del credito" del SECCI, al lordo di eventuali estinzioni di precedenti prestiti personali già corrisposti da FINCONTINUO o da altri, da estinguersi come meglio precisato all'articolo 3 che segue.

Il PRESTITO si intende concesso all'interesse nominale annuo (TAN) indicato alla lettera B1 del prospetto economico e al punto 3) "Costi del Credito", sezione "Tasso di interesse" del SECCI, fisso per tutta la durata del PRESTITO.

Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese", ossia mediante un piano di ammortamento a rate mensili costanti con quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi. Il MUTUATARIO, in qualsiasi momento del rapporto, ha diritto di ricevere gratuitamente, previa richiesta a FINCONTINUO, una tabella di ammortamento del prestito che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento e gli interessi applicati, nonché copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore. FINCONTINUO trasmetterà, a mezzo posta ordinaria e/o elettronica, anche certificata, detta documentazione entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art 3 - Trattenute per estinzioni di altri prestiti personali

È facoltà del MUTUATARIO richiedere a FINCONTINUO l'erogazione di un prestito personale a valere sull'importo del finanziamento richiesto. All'atto dell'erogazione del PRESTITO, FINCONTINUO è autorizzata sin d'ora a trattenere l'importo del detto prestito personale dall'importo totale del credito, ossia dal saldo dovuto al MUTUATARIO e meglio indicato alla lettera E del prospetto economico.

Al momento dell'erogazione del PRESTITO, FINCONTINUO è altresì autorizzata a trattenere dall'importo totale del credito, ossia dal saldo dovuto al MUTUATARIO e meglio indicato alla lettera E del prospetto economico, gli importi occorrenti per l'estinzione di precedenti prestiti erogati da terzi e/o pignoramenti gravanti sullo stipendio previa autorizzazione rilasciata dal MUTUATARIO.

Il MUTUATARIO conferisce sin da ora mandato irrevocabile a FINCONTINUO, ai sensi dell'articolo 1723 comma 2 c.c., a richiedere ad altri intermediari -per la copertura di eventuali ritardi e/o inadempimenti da parte del DEBITORE CEDUTO all'esecuzione degli obblighi da questo assunti ai sensi del successivo articolo 5 - eventuali somme versate in eccedenza dal DEBITORE CEDUTO a quest'ultimi per il rimborso dei prestiti a suo tempo concessi al MUTUATARIO, che siano stati estinti anticipatamente da FINCONTINUO ai fini della concessione del presente PRESTITO.

Art 4 - Costi a carico del MUTUATARIO

Il MUTUATARIO, in sede di liquidazione del PRESTITO, stante quanto normato all'articolo 2 delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, riconoscerà a FINCONTINUO, in un'unica soluzione mediante trattativa sull'importo finanziato del PRESTITO, che il MUTUATARIO medesimo autorizza con il presente atto, gli importi indicati alle lettere B e D, e, se previsti, anche quelli indicati alla lettera C del prospetto economico e riportati al punto 2) "Caratteristiche principali del prodotto di credito", sezione "Importo totale dovuto dal consumatore" del SECCI, rispettivamente per: B) gli interessi per la remunerazione del capitale (importo finanziato), applicati in contratto in misura scalare mensile; C) le provvigioni all'intermediario del credito, se presente, a cui il MUTUATARIO si è discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il PRESTITO e con cui ha pattuito il relativo compenso per l'attività prestata sino all'erogazione del PRESTITO, secondo le modalità e le condizioni previste dall'incarico già conferito dal MUTUATARIO; D) l'imposta di bollo ai sensi di legge.

Art 5 - Obbligazioni del DEBITORE CEDUTO - modalità di pagamento

In forza di quanto previsto dall'articolo 1, il DEBITORE CEDUTO sarà obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del MUTUATARIO medesimo, (i) a prelevare mensilmente dalla retribuzione/salario/compensi spettante al MUTUATARIO l'importo della quota ceduta, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto o secondo quanto indicato dal DEBITORE CEDUTO, e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del PRESTITO ed (ii) a versarla entro il 10 del mese successivo a quello in cui si è verificata la scadenza con bonifico sulle coordinate indicate nel benestare rilasciato dal DEBITORE CEDUTO.

FINCONTINUO potrà modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili.

In caso di mutamento del DEBITORE CEDUTO, il MUTUATARIO, qualora passasse alle dipendenze di altro datore di lavoro senza estinzione del PRESTITO, autorizza fin da ora FINCONTINUO a notificare il presente contratto al nuovo datore di lavoro, affinché questo operi sulla retribuzione che gli corrisponderà, fino all'estinzione del PRESTITO, la ritenuta sulla quota mensile oggetto della cessione. Il MUTUATARIO, a tali fini, si obbliga a denunciare immediatamente a FINCONTINUO il cambiamento del proprio datore di lavoro.

Art 6 - Copertura Assicurativa Vita e Impiego

Ai sensi dell'articolo 54 del DPR 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni, la presente operazione di PRESTITO deve avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi diversi di impiego.

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2 che precede, l'erogazione del PRESTITO è quindi subordinata alla presenza di idonea copertura assicurativa. Il MUTUATARIO pertanto prende atto e accetta che FINCONTINUO ha sottoscritto con una Compagnia assicurativa di proprio gradimento (di seguito, la "COMPAGNIA") e provvedendo al pagamento del relativo premio:

a) una polizza vita a garanzia del rischio di premorienza del MUTUATARIO; a tal fine, il MUTUATARIO rilascia in sede di istruttoria del PRESTITO apposite dichiarazioni sul proprio stato di salute. Nei casi di invalidità della suddetta polizza assicurativa, anche in conseguenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal MUTUATARIO sul proprio stato di salute, così come della falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo stesso MUTUATARIO, FINCONTINUO e la COMPAGNIA potranno rivalersi nei confronti degli eredi del MUTUATARIO per il soddisfacimento del proprio diritto di credito. La COMPAGNIA, ad eccezione di quanto sopra specificato, non ha diritto di rivalersi nei confronti degli eredi per quanto corrisposto a titolo di indennizzo a FINCONTINUO. Le rate scadute e non pagate precedenti alla data dell'evento di sinistro, non sono oggetto di copertura assicurativa e pertanto per tali rate FINCONTINUO potrà rivalersi nei confronti degli eredi del MUTUATARIO per il soddisfacimento del proprio diritto di credito. Il MUTUATARIO, quale portatore del rischio vita, ancorché non contraente della polizza stipulata direttamente da FINCONTINUO, dovrà prestare il consenso ai sensi dell'articolo 1919 cod. civ., fornire informazioni sul suo stato di salute e sottoscrivere, se richiesto dalla COMPAGNIA, la documentazione consegnata da quest'ultima.

b) una polizza credito, a garanzia del mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del PRESTITO a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro del MUTUATARIO. Nei casi di eventi di sinistro coperti dalla suddetta polizza, la COMPAGNIA resterà surrogata a FINCONTINUO in ogni diritto spettante al medesimo, per le somme pagate a quest'ultimo dalla stessa COMPAGNIA, la quale pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del MUTUATARIO. Resta inteso che, qualora per il rifiuto opposto dalla COMPAGNIA prescelta venga a mancare la necessaria copertura assicurativa dell'operazione, l'erogazione del PRESTITO non potrà avvenire e il presente contratto dovrà dirsi risolto ai sensi dell'articolo 12 che segue, salva la facoltà per la FINCONTINUO di rivolgersi ad altra COMPAGNIA con la quale FINCONTINUO abbia stipulato polizze a garanzia dei rischi di cui ai punti a) e b) di cui al paragrafo che precede.

Art 7 - Tasso di interesse di mora applicato in caso di ritardato pagamento - Banche Dati

Nel caso di ritardo nel pagamento anche di una sola rata del PRESTITO a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti interessi di mora in via solidale dal MUTUATARIO e dal DEBITORE CEDUTO, in luogo di quelli corrispettivi, calcolati al TAN contrattuale sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate.

Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intenzione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà di FINCONTINUO di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art 1456, comma 2 c.c.

La misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 e dei decreti ministeriali applicativi, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari a quella dei corrispettivi.

Il nominativo del MUTUATARIO può essere segnalato secondo le modalità previste presso le "centrali rischi" a cui FINCONTINUO aderisce per legge e/o per volontà ("sistemi di informazione creditizia").

Art 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Il MUTUATARIO approva specificamente che FINCONTINUO possa, in presenza di giustificato motivo, modificare le condizioni applicate al presente contratto, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, dandone comunicazione al MUTUATARIO con un preavviso minimo di 2 (due) mesi.

La comunicazione, che dovrà contenere il modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", verrà validamente effettuata in forma scritta all'indirizzo indicato dal MUTUATARIO. In alternativa, e con l'accordo del MUTUATARIO, la comunicazione potrà essere effettuata mediante altro supporto durevole.

La modifica si intende approvata se il MUTUATARIO non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il MUTUATARIO ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Il MUTUATARIO sarà, inoltre, tenuto a saldare il suo debito nei confronti della FINCONTINUO entro 15 (quindici) giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Le variazioni per le quali non siano state osservate le modalità specificate nel comma che precede sono inefficaci, se sfavorevoli al MUTUATARIO.

I precedenti commi riportano quanto attualmente previsto dall'articolo 118 del TUB; in caso di variazione di tale normativa, si applicheranno le disposizioni vigenti nel momento in cui FINCONTINUO intenda procedere ad una modifica delle condizioni applicate al presente contratto.

Art 9 - Rimborso anticipato

Il MUTUATARIO ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il PRESTITO. In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del PRESTITO, ivi compresa quella per volontà del MUTUATARIO, il predetto MUTUATARIO, sulla base del conteggio estintivo rilasciato da FINCONTINUO, dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, calcolato come somma delle rate non ancora scadute, esclusa la quota degli interessi non ancora maturati successivamente alla data di estinzione anticipata, e della somma delle rate scadute non ancora pagate alla data di estinzione anticipata, più gli eventuali altri oneri maturati fino a quel momento ai sensi dell'articolo 18 delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, oltre agli interessi moratori, se presenti.

In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, in considerazione della vita residua del contratto, con riferimento sia agli interessi al tan contrattuale, come sopra detto, che, se applicati, a tutti i costi compresi nei costi totali di cui al prospetto economico, esclusa l'imposta di bollo di cui alla lettera D).

A tali fini, egli, anche alla luce di quanto verificato e valutato sulla base dell'"Esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di anticipata estinzione del finanziamento" allegato al presente contratto, prende atto e accetta che la riduzione dei costi di cui alla lettera C), se applicati, (provvigioni all'intermediario del credito) sarà effettuata, in considerazione della durata residua del PRESTITO, secondo il criterio del costo ammortizzato. Il MUTUATARIO prende, altresì, atto e accetta, che l'importo indicato alla lettera D (imposta di bollo) di cui al prospetto economico, indipendentemente dall'estinzione del PRESTITO, non sarà rimborsabile e resterà a carico del MUTUATARIO perché maturato interamente all'atto della conclusione del contratto.

In caso di rimborso anticipato, FINCONTINUO ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del PRESTITO. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il MUTUATARIO avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo di cui al comma precedente non è dovuto: se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000,00; in caso di esercizio della facoltà di portabilità del finanziamento di cui all'articolo 11.

Per effettuare il rimborso anticipato il MUTUATARIO potrà rivolgersi a FINCONTINUO che fornirà le indicazioni di dettaglio (modalità di richiesta del conteggio estintivo, ammontare dell'importo, modalità di versamento e scadenza entro la quale effettuare il rimborso). Qualora il MUTUATARIO non versi tempestivamente dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza contrattuale.

Nel caso in cui il MUTUATARIO, anche per il tramite del DEBITORE CEDUTO o di terzi, effettui versamenti a titolo di estinzione anticipata del PRESTITO, i cui importi complessivi risultino essere inferiori all'importo calcolato a norma del presente articolo 9, l'estinzione anticipata si considera effettuata in via parziale. In questo caso l'importo del residuo debito non estinto dovrà essere rimborsato dal MUTUATARIO secondo un nuovo piano di ammortamento che verrà elaborato da FINCONTINUO applicando la medesima rata nel rispetto del TAN contrattuale.

Art 10 - Diritto di recesso

Il MUTUATARIO può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, ai sensi degli articoli 125 ter del TUB. Il MUTUATARIO che recede ne dà comunicazione a FINCONTINUO inviandogli prima della scadenza del termine di cui sopra una comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a Fincontinuo S.p.A., Via Alessandro Farnese, 4 - 00192 - Roma.

La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante posta elettronica all'indirizzo fincontinuo@pec.fincontinuo.com. In caso di recesso non sarà addebitata al MUTUATARIO alcuna spesa.

In caso di recesso successivo all'erogazione del PRESTITO o di parte di esso, il MUTUATARIO dovrà rimborsare in un'unica soluzione il capitale, maggiorato degli interessi eventualmente maturati sino alla data di recesso calcolati al TAN contrattuale, l'imposta di bollo applicata al contratto ed eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti verso il MUTUATARIO. Tali somme dovranno essere restituite entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso.

In caso di recesso sono comunque dovute dal MUTUATARIO le somme non ripetibili corrisposte da FINCONTINUO alla Pubblica Amministrazione.

Art 11 - Portabilità

Il MUTUATARIO ha diritto di stipulare, senza spese né penalità, con altra banca oppure intermediario finanziario, un nuovo finanziamento ad estinzione del PRESTITO, esercitando il diritto di surrogazione ai sensi dell'articolo 1202 Codice Civile e dell'articolo 120 quater del TUB. L'intermediario finanziario surrogato subentra nelle garanzie del credito come previste nel presente contratto.

Art 12 - Risoluzione e decadenza dal beneficio del termine

FINCONTINUO avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del MUTUATARIO - oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 1186 c.c. - e/o di risolvere il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. al verificarsi di: non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal MUTUATARIO; elevazione di protesti in capo al MUTUATARIO; promozione di azioni esecutive o conservative nei suoi confronti; mancato puntuale ed integrale pagamento a FINCONTINUO anche di una sola rata del PRESTITO; cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro; inadempimento del DEBITORE CEDUTO agli obblighi previsti dall'articolo 35 del DPR 180/50; sottoposizione del DEBITORE CEDUTO a procedure concorsuali. Rappresenta, altresì, causa di decadenza dal beneficio della rateizzazione del termine con gli effetti di cui al punto precedente, la mancata tempestiva comunicazione da parte del MUTUATARIO di qualsiasi informazione necessaria a FINCONTINUO ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio.

In tali ipotesi, il MUTUATARIO potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e FINCONTINUO potrà considerare risolto il contratto e, a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà chiedere al MUTUATARIO il rimborso di ogni suo debito, entro il termine di 15 (quindici) giorni, come calcolato ai sensi dell'articolo 9.

Il MUTUATARIO, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, della decadenza dal beneficio del termine o dell'avvenuta risoluzione del contratto, deve rimborsare a FINCONTINUO tale importo. Il pagamento tardivo, anche se accettato da FINCONTINUO, non rimette nei termini il MUTUATARIO.

Tutto ciò nonostante la stipulazione delle polizze assicurative di cui all'articolo 6.

Integra, altresì, causa di risoluzione espressa del presente contratto il mancato avverarsi delle condizioni per l'erogazione del PRESTITO di cui agli articoli 2 e 6 che precedono.

In caso di sottoposizione del DEBITORE CEDUTO a procedure concorsuali, il MUTUATARIO autorizza sin d'ora FINCONTINUO ad agire direttamente nella procedura concorsuale per la liquidazione, nei limiti dell'importo calcolato a norma del precedente articolo 9, di qualsiasi somma ancora dovuta dal DEBITORE CEDUTO al MUTUATARIO, in quanto vincolata all'estinzione del PRESTITO. FINCONTINUO potrà esercitare il medesimo diritto nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla legge 297/82, il MUTUATARIO, con la firma del presente contratto, autorizza e delega FINCONTINUO ad agire nei confronti del detto Fondo.

Art 13 - Comunicazioni periodiche

FINCONTINUO fornisce gratuitamente per iscritto, nella modalità scelta dal MUTUATARIO, all'indirizzo indicato da quest'ultimo a margine del prospetto economico, alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Le informazioni in essa contenute si intendono tacitamente approvate dal MUTUATARIO, in mancanza di opposizione scritta, che pervenga a FINCONTINUO entro 60 giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione medesima da parte del MUTUATARIO.

Art 14 - Tecniche di comunicazione a distanza

Il MUTUATARIO può prestare il proprio consenso a che le comunicazioni relative al presente contratto possano essere effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Il MUTUATARIO garantisce, altresì, di essere titolare dell'indirizzo di posta elettronica e/o numero di cellulare comunicato ed esonera la FINCONTINUO da responsabilità in caso di accesso non autorizzato da parte di terzi all'indirizzo mail o al numero di cellulare fornito.

Art. 15 - Cessazione del rapporto di lavoro, richiamo alle armi, riduzione della retribuzione, fondi pensione

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, salvi comunque i diritti del MUTUATARIO di cui all'articolo 12 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il MUTUATARIO autorizza irrevocabilmente il DEBITORE CEDUTO a trattenere, sull'ultima retribuzione/salario/compenso ed eventuali arretrati, sulle somme erogate a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi per fondo pensione e di soccorso, nonché sull'indennità di cessazione del rapporto, qualunque sia la natura giuridica, e/o sul TFR, di cui al successivo articolo 17, qualora normativamente previsto, l'importo di quanto dovuto calcolato a norma del precedente articolo 9 e ad effettuare il versamento di tale importo direttamente a FINCONTINUO. Qualora l'importo trattenuto e versato dal DEBITORE CEDUTO, risultasse insufficiente ad estinguere il PRESTITO, salvo il diritto di considerare il MUTUATARIO scaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine di cui al precedente articolo 12, il MUTUATARIO autorizza sin d'ora che la trattenuta possa essere effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il MUTUATARIO, ove iscritto agli effetti della previdenza ad uno speciale fondo gestito dall'INPS, dichiara di rinunciare, ora per allora, all'iscrizione alla Cassa Pensioni (assicurazione facoltativa) ed a tutti i conseguenti benefici e a chiedere a FINCONTINUO il diritto di esercitare la facoltà di chiedere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati e della riserva matematica che risulterà a suo favore nella suddetta Cassa Pensioni.

In caso di adesione ad un Fondo Pensione, il MUTUATARIO conferisce a FINCONTINUO mandato irrevocabile nell'interesse di quest'ultima, ex articolo 1723 comma 2° C.C., ad esercitare, in nome e per conto del MUTUATARIO, il diritto di riscatto della propria posizione dal Fondo Pensione e a chiedere la liquidazione della prestazione maturata in seguito ai contributi versati, qualunque sia la natura giuridica. Il MUTUATARIO non potrà inoltre chiedere anticipazioni relative alla propria posizione di previdenza complementare se non per la parte eccedente il totale dell'importo residuo a suo debito.

Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del MUTUATARIO - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa e salvi, comunque, i diritti di FINCONTINUO di cui all'articolo 12 - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata dal DEBITORE CEDUTO nella misura stabilita dal presente contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto, ai sensi di legge (artt. 35 e 55 del DPR180/1950). In questi casi, FINCONTINUO potrà consentire la proroga del PRESTITO per il tempo necessario all'estinzione del debito, ma quest'ultimo dovrà essere maggiorato degli interessi di mora di cui all'articolo 7.

In caso di richiamo alle armi del MUTUATARIO, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero liquidate al MUTUATARIO medesimo, rimanendo fin da ora autorizzato il DEBITORE CEDUTO da cui dipende, o eventualmente altri Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente dalle dette indennità un importo pari ad un quinto di esse, per versarlo a FINCONTINUO.

Art 16 - Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il MUTUATARIO potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami della FINCONTINUO inviando reclamo scritto a Fincontinuo S.p.A., Ufficio Reclami, Via Alessandro Farnese, 4 - 00192 - Roma o per posta elettronica a reclami@fincontinuo.com, oppure per posta elettronica certificata a reclami@pec.fincontinuo.com. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione del reclamo.

Se il MUTUATARIO non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF).

Il MUTUATARIO ha, altresì, diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Per sapere come rivolgersi all'ABF, il MUTUATARIO potrà consultare l'apposita Guida pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex articolo 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente a FINCONTINUO. Il MUTUATARIO può - singolarmente o in forma congiunta con FINCONTINUO - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà espedito dall'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Art 17 - Costituzione vincolo sul trattamento di fine rapporto (TFR) o indennità similari - Divieto di avvalersi del diritto previsto nel comma 6 dell'art 2120 c.c.

Per effetto della cessione di cui al presente contratto, il MUTUATARIO costituisce sul trattamento di fine rapporto o su altre indennità similari a cui il MUTUATARIO stesso abbia diritto, maturato e maturando alla data di sottoscrizione del presente contratto, un vincolo a favore di FINCONTINUO a garanzia del rimborso dell'importo di quanto dovuto calcolato a norma del precedente articolo 9 in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo durante il periodo di ammortamento del prestito.

In forza del suddetto vincolo, il MUTUATARIO per tutta la durata del prestito e fino alla sua completa estinzione si impegna sin d'ora a non avvalersi del diritto di cui al comma 6° dell'articolo 2120 del C.C. come modificato dalla legge 29/5/1982 n. 297, se ed in quanto a lui applicabile (anticipazioni sul trattamento di fine rapporto), per la quota non eccedente l'importo del debito residuo risultante alla data di esercizio del suddetto diritto.

Il DEBITORE CEDUTO da cui il MUTUATARIO dipende, nonché eventuali Fondi Pensione a cui è stato devoluto il trattamento di fine rapporto ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, si uniformerà all'obbligazione come sopra assunta dal MUTUATARIO stesso.

Art 18 - Oneri e Spese

Tutte le spese che FINCONTINUO dovesse sostenere per atti giudiziari e stragiudiziali per ottenere l'adempimento del PRESTITO saranno a totale carico del MUTUATARIO. Le spese e le tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali sono a carico del MUTUATARIO stesso, il quale autorizza, ora per allora, il DEBITORE CEDUTO dal quale dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta da FINCONTINUO.

Art 19 - Cessione dei diritti derivanti dal contratto

FINCONTINUO potrà cedere a terzi il contratto o i diritti derivanti dal presente contratto, con le relative garanzie; il MUTUATARIO può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva fare valere nei confronti della FINCONTINUO, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 c.c. Il MUTUATARIO è informato, anche successivamente, della cessione del credito, a meno che FINCONTINUO, in accordo con il cessionario dei crediti, continui a gestire il credito ceduto.

Art 20 - Legge applicabile e Foro competente.

Al contratto si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto il foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio eletto dal MUTUATARIO.

Il MUTUATARIO, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti al rapporto contrattuale, elegge il suo domicilio presso la suindicata residenza o alternativamente presso il DEBITORE CEDUTO da cui attualmente dipende o dipenderà in futuro o altro domicilio da lui segnalato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla L. n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione del D.L. n. 69/2013), prima di adire l'Autorità Giudiziaria le parti devono esperire la procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo. Questo tentativo sarà compiuto, di comune accordo, presso l'organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il MUTUATARIO e FINCONTINUO, anche successivamente alla sottoscrizione del PRESTITO, si riservano la possibilità di concordare di adire un diverso organismo di conciliazione anch'esso iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

In ogni caso, il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo la normativa specifica di riferimento.

Articolo 21 - Compensazione

In presenza di più rapporti di prestito tra il MUTUATARIO e FINCONTINUO, quest'ultima, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 C.C o al prodursi di eventi che possano incidere sul recupero del credito vantato dalla stessa FINCONTINUO, si riserva il diritto di valersi della compensazione tra crediti e debiti afferenti tali prestiti, ancorché non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità.

Articolo 22- Assistenza alla Clientela

Il MUTUATARIO può avere chiarimenti adeguati e personalizzati da parte di FINCONTINUO sulle caratteristiche del prestito, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima e dopo la conclusione del contratto stesso, presso la rete distributiva o contattando il Servizio Clienti al numero verde 800.92.30.69

COPIA IDONEA ALLA STIPULA

La presente ipotesi considera che il finanziamento sia erogato alla data di decorrenza dello stesso ed il MUTUATARIO adempia regolarmente al pagamento delle rate alla rispettiva scadenza come previsto dal piano di ammortamento

MONTANTE (Debito Complessivo)	€
INTERESSI (Trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata)	€
COSTI/COMMISSIONI NON RESTITUITE AL CLIENTE (IMPOSTA DI BOLLO) (Trattenuta in sede di erogazione. Non sarà restituita in caso di estinzione anticipata del finanziamento)	€
COSTI/COMMISSIONI DA RIMBORSARE (PROVVIGIONI DELL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO, se presenti) (Trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento per la parte non maturata, in base alle modalità di calcolo indicata nel contratto criterio del costo ammortizzato)	€
IMPORTO NETTO EROGATO (Importo che viene erogato al cliente)	€

ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SECONDO ANNO () 24° RATA	
DEBITO RESIDUO LORDO** AL	(+) €
INTERESSI NON MATURATI, da restituire al cliente	(-) €
COSTI/COMMISSIONI NON MATURATI, da restituire al cliente	(-) €
DEBITO RESIDUO NETTO - Da restituire alla Finanziaria per estinguere il finanziamento	(=) €

ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL TERZO ANNO () 36° RATA	
DEBITO RESIDUO LORDO** AL	(+) €
INTERESSI NON MATURATI, da restituire al cliente	(-) €
COSTI/COMMISSIONI NON MATURATI, da restituire al cliente	(-) €
DEBITO RESIDUO NETTO - Da restituire alla Finanziaria per estinguere il finanziamento	(=) €

ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL QUARTO ANNO () 48° RATA	
DEBITO RESIDUO LORDO** AL	(+) €
INTERESSI NON MATURATI, da restituire al cliente	(-) €
COSTI/COMMISSIONI NON MATURATI, da restituire al cliente	(-) €
DEBITO RESIDUO NETTO - Da restituire alla Finanziaria per estinguere il finanziamento	(=) €

ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL QUINTO ANNO () 60° RATA	
DEBITO RESIDUO LORDO** AL	(+) €
INTERESSI NON MATURATI, da restituire al cliente	(-) €
COSTI/COMMISSIONI NON MATURATI, da restituire al cliente	(-) €
DEBITO RESIDUO NETTO - Da restituire alla Finanziaria per estinguere il finanziamento	(=) €

ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SESTO ANNO () 72° RATA	
DEBITO RESIDUO LORDO** AL	(+) €
INTERESSI NON MATURATI, da restituire al cliente	(-) €
COSTI/COMMISSIONI NON MATURATI, da restituire al cliente	(-) €
DEBITO RESIDUO NETTO - Da restituire alla Finanziaria per estinguere il finanziamento	(=) €

ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SETTIMO ANNO () 84° RATA	
DEBITO RESIDUO LORDO** AL	(+) €
INTERESSI NON MATURATI, da restituire al cliente	(-) €
COSTI/COMMISSIONI NON MATURATI, da restituire al cliente	(-) €
DEBITO RESIDUO NETTO - Da restituire alla Finanziaria per estinguere il finanziamento	(=) €

ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL OTTAVO ANNO () 96° RATA	
DEBITO RESIDUO LORDO** AL	(+) €
INTERESSI NON MATURATI, da restituire al cliente	(-) €
COSTI/COMMISSIONI NON MATURATI, da restituire al cliente	(-) €
DEBITO RESIDUO NETTO - Da restituire alla Finanziaria per estinguere il finanziamento	(=) €

ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL NONO ANNO () 108° RATA	
DEBITO RESIDUO LORDO** AL	(+) €
INTERESSI NON MATURATI, da restituire al cliente	(-) €
COSTI/COMMISSIONI NON MATURATI, da restituire al cliente	(-) €
DEBITO RESIDUO NETTO - Da restituire alla Finanziaria per estinguere il finanziamento	(=) €

* Gli importi da restituire sono indicati fino allo scadere dell'anno precedente all'ultimo previsto dal piano di ammortamento

** Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate